



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAVIANO	PAOLO ANDREA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRANATA	ENNIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4290/2015
depositato il 10/06/2015

- avverso la sentenza n. 10402/2014 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA

contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00050/2012 IRPEF-ALTRO 2004
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00050/2012 IRPEF-ALTRO 2005
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00050/2012 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 4290/2015

UDIENZA DEL

26/01/2016 ore 09:30

N°

1054/2016

PRONUNCIATA IL:

26/01/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/02/2016

Il Segretario

Il Funzionario

(A. Scarano)

Scarano

Handwritten mark



(segue)

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00050/2012 IRPEF-ALTRO 2007
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00050/2012 IRPEF-ALTRO 2008
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00051/2012 IRPEF-ALTRO 2008
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00051/2012 IRPEF-ALTRO 2010
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00052/2012 IRPEF-ALTRO 2004
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00052/2012 IRPEF-ALTRO 2008
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00052/2012 IRPEF-ALTRO 2008
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00052/2012 IRPEF-ALTRO 2007
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3B00052/2012 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 4290/2015

UDIENZA DEL

26/01/2016 ore 09:30

Svolgimento del processo

Con i ricorsi riuniti nn. 22/2013, 23/2013, e hanno impugnato i seguenti atti conseguenti ad accertamenti su attività finanziarie detenute all'estero svolti a seguito dell'inserimento dei ricorrenti nella c.d. "Lista Falciani".

- ricorso n. 22/2013 , atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3B00050/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni dal 2004 al 2008 per l'importo complessivo di € 177.633,94

- ricorso n. 22/2013 , atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3B00051/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni 2009 e 2010 per l'importo complessivo di € 134.425,40

- ricorso n. 23/2013 , atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3B00052/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni dal 2004 al 2008 per l'importo complessivo di € 177.663,94


- ricorso n. 23/2013 , atto di irrogazione sanzioni n. T9DIRB00053/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni 2009 e 2010 per l'importo complessivo di € 186.861,75

In particolare i contribuenti hanno sostenuto in primo grado che i conti esteri (Svizzera) erano intestati alla soc. ltd di cui i ricorrenti erano amministratori, peraltro la senza possibilità di operare prelievi, e quindi 1) la nullità degli atti impositivi per carenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 D.lgs. n. 167/90 in quanto la era solo procuratore della società e, pertanto, come persona fisica non era obbligata alla compilazione del quadro RW 2) la nullità parziale degli atti in quanto per gli anni dal 2007 al 2010 la non ha svolto alcun ruolo e non era procuratrice 3) l'erroneità degli importi indicati al 31 dicembre di ogni anno nonché l'erroneità degli importi contestati come omessi nel quadro RW 4) il calcolo errato del cumulo giuridico 5) la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza e comunque la loro riduzione dal 10% al 6% in applicazione della legge Europea n. 97/2013 (disposizioni in materia di monitoraggio fiscale).

Si è costituito in primo grado l'ufficio il quale ha contestato le eccezioni di controparte chiedendone il rigetto e con memoria integrativa del 26/9/2014 ha richiesto la parziale cessazione della materia del contendere avendo rideterminato le sanzioni in autotutela solo in relazione alle omissioni o irregolarità commesse nella sezione II per € 12.915,17, alla luce della soppressione dell'obbligo di compilazione delle sezioni I e III del Quadro RW introdotta dalla legge n. 97/2013.

Con sentenza n. 10402/17/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto parzialmente i ricorsi proposti dai contribuenti con particolare riferimento alla presa d'atto della rideterminazione delle sanzioni per € 12.915,17 a fronte di originari € 186.861,75 con compensazione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo che 1) il Giudice di primo grado ha ommesso di pronunciarsi sul merito della pretesa impositiva, chiedendo la parziale riforma della stessa con conferma degli atti impositivi impugnati.

Si sono costituiti i contribuenti contestando quanto affermato dall'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo al contempo tutte le eccezioni già formulate in primo grado e, in particolare la _____, ha dichiarato di accettare la rideterminazione della sanzione effettuata in autotutela dall'Agenzia delle Entrate di € 12.915,17 per gli anni 2009-2010, mentre il _____ a ha dichiarato di accettare la rideterminazione della sanzione effettuata in autotutela dall'Agenzia delle Entrate di € 4.129,00 per il medesimo periodo. 

Motivazione

Preliminarmente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3B00051/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni 2009 e 2010, ricorso n. 22/2013 _____, in quanto in autotutela l'Ufficio ha rideterminato l'importo delle sanzioni alla luce della legge n. 97/2013 in € 4.129,00 a fronte di iniziali € 134.425,40, ed all'atto di irrogazione sanzioni n. T9DIRB00053/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Milano relativo agli anni 2009 e 2010, ricorso n. 23/2013 _____, in quanto in autotutela l'Ufficio ha rideterminato l'importo delle sanzioni alla luce della legge n. 97/2013 in € 12.915,17 a fronte di iniziali € 186.861,75,

rideterminazioni sulle quali i contribuenti hanno dichiarato la propria acquiescenza, accettando gli importi proposti dall'Ufficio.

Per quanto concerne, invece, gli altri atti impugnati, sui quali in effetti la sentenza di primo grado non si è pronunciata, i contribuenti nulla eccepiscono in ordine alla utilizzabilità delle "fiches" di cui alla "lista Falciani" limitandosi a chiedere la nullità degli atti in quanto i saldi sui quali l'Agenzia ha determinato le sanzioni non sarebbero corretti. In proposito si osserva che dalla documentazione relativa ai rapporti esteri emerge che la

aveva un "mandato di gestione a favore di terzi" con poteri di amministrazione e, conseguentemente, aveva la disponibilità delle attività finanziarie depositate all'estero, attività la cui riferibilità ai contribuenti non è mai stata negata dagli stessi.

Peraltro ai sensi della circolare n. 45/2010 dell'Agenzia, agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale sono tenuti non solo i titolari delle attività detenute all'estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione e che il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività, ragion per cui la richiesta di imputazione ai contribuenti delle attività detenute all'estero nella misura del 50% ciascuno non è accoglibile.

Quanto poi alla correttezza degli importi indicati al 31 dicembre di ciascun anno i contribuenti eccepiscono l'errore di calcolo nel PVC da parte dell'organo accertatore.

In proposito si osserva che sebbene soltanto con riferimento al 31/12/2006 i contribuenti, a mero titolo di esempio, hanno eccepito che nel calcolo sarebbero ricomprese due movimentazioni per € 14.000,00 del 18/8/2006 ed € 22.000,00 del 28/12/2006 riferiti a prelievi del _____, € 18.689,00 a titolo di fruttuosità dell'anno precedente che, a dire dei ricorrenti, sarebbe già compreso nel saldo della liquidità o di qualche investimento, ed € 57.841,96 di movimentazioni su notes-obbligazioni relativi ad accredito cedole, effettivamente i minori importi dei saldi risultanti dalla documentazione bancaria del Credit Agricole (banca di destinazione dei fondi) al 31 dicembre di ciascun anno dal 2004 al 2010, partitamente € 664.429 (2004), € 671.281 (2005), € 618.967 (2006), € 578.067 (2007), € 549.682 (2008), € 616.252 (2009), € 636.644 (2010), non

sono stati mai contestati dall'Ufficio e, pertanto, possono essere correttamente presi a base di calcolo non emergendo elementi per contestare la veridicità degli stessi.

Il rilievo dei contribuenti relativo al presunto errore di calcolo del cumulo giuridico nel senso che il calcolo delle sanzioni per gli anni dal 2009-2010 non avrebbe tenuto conto della sanzione già irrogata per gli anni dal 2004 al 2008, appare superato dall'accettazione della rideterminazione delle sanzioni in autotutela da parte dei contribuenti per gli anni 2009-2010 e, in ogni caso, è smentito dalla tabella inclusa nel PVC nella quale per gli anni 2009-2010 la sanzione è quantificata per differenza rispetto a quella per il periodo precedente.

Deve poi essere disatteso il rilievo dei contribuenti circa il fatto che l'Ufficio avrebbe violato la disciplina dei minimi edittali, atteso che è stata comunicata ai contribuenti la possibilità di definire le sanzioni in via agevolata entro il termine per la proposizione del ricorso, versando, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.lgs n. 472/97, un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata, e comunque non inferiore ad 1/3 del minimo edittale previsto per la violazione più grave prevista relativa a ciascun tributo, agevolazione di cui i contribuenti non hanno inteso fruire.

Appare infondato infine anche il rilievo circa l'esistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6 comma 2 del d.lgs n. 472/97, in quanto non sussistente, nel caso in esame, una obiettiva condizione di incertezza normativa atteso che la violazione contestata riguarda la mancata compilazione del quadro RW in presenza di redditi detenuti all'estero contestati solo nel quantum, non ricorrendo l'impossibilità di individuare univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica applicabile ad un caso di specie (Cass. sent. n. 8825/2012).

Alla luce di tali considerazioni l'appello dell'Ufficio appare parzialmente fondato con conseguente riforma in parte qua della sentenza n. 10402/17/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel senso della rideterminazione dei saldi bancari da utilizzare al 31 dicembre di ciascun anno negli importi indicati da parte appellata.



Attesa la parziale soccombenza reciproca le spese del presente grado di giudizio sono compensate.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'atto di irrogazione sanzioni nei confronti del contribuente n. T9DIR3B00051/2012 relativo agli anni 2009 e 2010, ed all'atto di irrogazione sanzioni nei confronti della n. T9DIR3B00053/2012 relativo agli anni 2009 e 2010, in quanto in autotutela l'Ufficio ha rideterminato l'importo delle sanzioni, rideterminazioni sulle quali i contribuenti hanno dichiarato la propria acquiescenza, accettando gli importi proposti dall'Ufficio.

Nel merito accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza n. 10402/17/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, rideterminando i saldi bancari da utilizzare al 31 dicembre di ciascun anno negli importi di seguito indicati: € 664.429 (2004), € 671.281 (2005), € 618.967 (2006), € 578.067 (2007), € 549.682 (2008), € 616.252 (2009), € 636.644 (2010).

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Milano 26/1/2016

Il Relatore

Dott. Paolo Andrea Taviano

Il Presidente

Dott. Salvatora Labruna